

Oggetto: Sospensione e/o limitazione dell'efficacia di alcune previsioni del P.R.G.C. vigente nei termini nel disposto del comma 2 dell'art. 21 - quater della L. 241/90 e s.m.i.

Presenti n. 15 – Assenti n. 6 (Assessori Bianchi, Marconi e Consiglieri Banti, Scialoni, D'Alessandro, Gioè, Monachino, Tori) essendo entrati nella sala delle riunioni l'Assessore Marconi ed il Consigliere Scialoni rispettivamente durante la discussione dei punti iscritti ai n. 5 e n. 7 dell'O.d.G.

Illustra l'argomento l'Assessore all'Urbanistica Francesco Fagni.

Si apre la discussione alla quale intervengono:

OMISSIS (interventi riportati integralmente nel verbale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n° 80 del 26.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.R.G.C. vigente;
- che con deliberazione C.C. n° 104 del 27.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Strutturale;
- che con deliberazione C.C. n° 51 del 21.07.2008 è stato approvato il Piano Strutturale;
- che nei termini dell'art. 61 della L.R.1/2005 con l'approvazione del P.S. ed il trascorrere dei tre anni dall'adozione dello stesso andranno a decadere le salvaguardie dettate dall'art. 42 "Norma di salvaguardia" delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) dello strumento di pianificazione territoriale;
- che nei termini sopra citati è da applicarsi l'art. 39 "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali" commi 2 e 2 bis della L.R.5/95, ancora vigente, e pertanto l'attività edificatoria è limitata "ai casi di cui l'art. 31 comma 1 lettera a), b), c), d) della L. n° 457 del 05.08.1978 e nei casi di cui all'art.6, comma 3, lettera b) e c) del Decreto Legge n° 9 del 23.01.1982, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n° 94 del 25.03.1982;
- che la lettura delle norme sopra indicate, congiuntamente alla "Circolare illustrativa dell'art. 39 della L.R. 5/95" approvata con deliberazione G.R.T. n° 118 del 10.02.2003, porta a definire che gli interventi da concedere debbono essere quelli da realizzarsi su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, nonché interventi da attuarsi a seguito di piani attuativi con convenzione stipulata anteriormente alla data, nel caso in esame, di decadenza dei termini;
- che il quadro conoscitivo del P.S. definisce una situazione ambientale, di sicurezza

idraulica ed edificatoria su cui dovrà basarsi il futuro R.U. e dunque non può essere distorto con l'attuazione di interventi che possano essere al di fuori dei principi di sostenibilità dettate dallo strumento di pianificazione territoriale;

- che l'analisi territoriale, effettuata ai fini della difesa del suolo, dei fenomeni alluvionali e per la tutela degli acquiferi, eseguita sulla base anche e in particolare della pianificazione di dettaglio sovracomunale (P.A.I.), non può non essere sempre considerata nella logica di salvaguardia della vita quotidiana dei cittadini e pertanto si ritiene necessario mantenere in essere nell'applicazione del P.R.G.C., per evidenti e preminenti ragioni di interesse pubblico, le salvaguardie a carattere idrauliche introdotte dal P.S. con l'art. 42.1;
- che appare opportuno corredare il P.R.G.C. vigente degli studi e degli approfondimenti che si sono definiti in ambito urbanistico, edificatorio, ambientale, di sicurezza e di qualità della vita che sono stati restituiti nella documentazione facente parte del P.S. vigente;

Considerato:

- che il tempo della pianificazione e quello dello sviluppo del territorio corrono di pari passo e dunque nell'attesa della definizione del R.U. si ritiene di sospendere e/o corrispondentemente limitare, al fine di assicurare uno sviluppo urbanistico coerente con la complessa attività pianificatoria del Comune di Altopascio, l'attuazione di alcune parti del P.R.G.C. vigente nei termini indicati dalle salvaguardie del P.S. approvato, art. 42 delle N.T.A.;
- che le salvaguardie a carattere urbanistico erano le seguenti:
 - 1) L'eventuale rilascio di autorizzazione relativamente all'apertura di nuovi impianti di distribuzione carburante che risultassero in contrasto con le ipotesi di viabilità indicate nel P.S., come gli interventi di trasformazione su aree o su edifici, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, interessati da ipotesi di nuova viabilità di interesse sovracomunale.
 - 2) Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico o ambientale indicato alla tav. 13b del P.S, gli interventi ammissibili sono la Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Straordinaria, il Restauro ed il Risanamento Conservativo.
 - 3) Nelle zone individuate come B1 dal vigente P.R.G. sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati e disciplinati dalla L.R. 1/2005 sino alla Ristrutturazione Edilizia.
 - 4) All'interno delle fasce di rispetto stradale indicate nel P.R.G. , in ogni caso, fino all'adozione del R.U., è vietata qualunque attività edificatoria, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, o trasformazione urbanistica, compreso il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di distributori di carburante o autolavaggi.
 - 5) All'interno del corridoio infrastrutturale ferroviario individuato nelle tavole di P.S. fino all'adozione del R.U. e alla definizione dei progetti di riqualificazione ferroviaria (raddoppio ed eventuale interramento) è vietata qualunque attività edificatoria, ad

eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, o trasformazione urbanistica.

- 6) Ai fini di una corretta sistemazione degli insediamenti sono vietate, fino all'adozione del R.U., le strutture pertinenziali destinate a parcheggio in deroga alla Superficie Coperta del fabbricato principale se non espressamente previste nella relativa norma della zona d'intervento.
 - 7) All'interno delle aree ricomprese nel Sistema Funzionale Ambientale delle Aree Verdi del P.S. saranno in ogni caso sospesi gli interventi di trasformazione su aree libere prive di qualsiasi edificato, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche e fatti salvi gli interventi destinati ad attività per lo sport agonistico e per lo spettacolo e per le aree a parco di cui agli artt. 56 e 57 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
 - 8) All'interno del Sottosistema del Lago del Sibolla del P.S. sono sospesi gli interventi di nuova costruzione e gli ampliamenti e tutti gli interventi di trasformazione su aree libere, previsti dalla L.R. ex-64/95 così come modificata e sostituita dalla L.R. 1/2005, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche. In ogni caso, ogni intervento di sostanziale trasformazione del territorio, ivi ricadente, che potrà produrre conseguenze all'interno dell'area pSIC ITA 5020018, dovrà essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza secondo la normativa vigente.
- che le problematiche di difesa del suolo, dei fenomeni alluvionali e della tutela degli acquiferi, ai fini della salvaguardia non solo dell'ambiente ma anche della vita cittadini necessitano il mantenimento dei vincoli introdotti dal P.S. con l'art. 42.1;
 - che il presente provvedimento di sospensione e/o limitazione temporanea dell'efficacia delle previsioni urbanistiche del P.R.G.C. vigente, trova fondamento giuridico nel disposto del comma 2 dell'art. 21-quater della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni che consente "allo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge, la sospensione dell'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario";
 - che in rapporto alla temporalità degli atti conseguenti, vedi adozione R.U., appare congruo fissare il termine della sospensione e/o limitazioni di alcune previsioni del P.R.G.C. vigente in mesi 6 (sei), a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dando atto che i limiti stabiliti decadranno automaticamente con l'adozione del R.U.;

Richiamato:

- l'art. 21-bis della L. 241/90 che prevede la possibilità di forme di pubblicità diversi dalla notifica personale di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, come il presente provvedimento, e consente, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o sia particolarmente gravosa per l'Amministrazione, di provvedere mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima;

Considerato:

- che le aree oggetto del presente provvedimento, si riferiscono ad un numero considerevole di proprietari e stante l'urgenza del provvedimento si deve procedere attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, e a darne comunicazione e diffusione a mezzo stampa sui quotidiani locali, nonché sul sito internet del Comune e a mezzo avvisi pubblici nelle frazioni del territorio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in presenza dei presupposti di fatto e di diritto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 1, competente per materia, acquisito agli atti, espresso nella seduta del 18/12/2008;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U.E.L. – D.lgs 18.08.2000, n.267, che si allega al presente atto;

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n.267;

Vista la L.07.08.1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 03.01.2005 n° 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti n. 13 favorevoli, zero contrari, n. 2 astenuti (Remaschi, Pieretti), espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri votanti su n. 15 presenti

DELIBERA

- 1) di **SOSPENDERE E/O LIMITARE**, per le sopra precisate motivazioni, l'efficacia di alcune previsioni del P.R.G.C. vigente nei termini sotto indicati, alla luce in particolare delle salvaguardie del P.S. approvato, e in coerenza con i relativi elaborati grafici ad esso allegati:
 - a) è vietato il rilascio di autorizzazione relativamente all'apertura di nuovi impianti di distribuzione carburante in contrasto con le ipotesi di nuova viabilità di interesse sovracomunale, indicate nel P.S., nonché gli interventi di trasformazione su aree o su edifici, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche,
 - b) sono vietati, per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico o ambientale indicato alla tav. 13b del P.S, gli interventi oltre il Restauro ed il Risanamento Conservativo,
 - c) nelle zone B1 dal vigente P.R.G. sono vietati gli interventi disciplinati dalla L.R. 1/2005 oltre la Ristrutturazione Edilizia,
 - d) all'interno delle fasce di rispetto stradale indicate nel P.R.G., è vietata qualunque attività edificatoria, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, o

trasformazione urbanistica, compreso il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di distributori di carburante o autolavaggi,

- e) all'interno del corridoio infrastrutturale ferroviario individuato nelle tavole di P.S. è vietata qualunque attività edificatoria o trasformazione urbanistica, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche,
 - f) sono vietate in tutte le zone del P.R.G.C. le strutture pertinenziali destinate a parcheggio in deroga alla Superficie Coperta del fabbricato principale se non espressamente previste nella relativa norma della zona d'intervento,
 - g) all'interno delle aree ricomprese nel Sistema Funzionale Ambientale delle Aree Verdi del P.S. sono vietati gli interventi di trasformazione su aree libere prive di qualsiasi edificio, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche e fatti salvi gli interventi destinati ad attività per lo sport agonistico e per lo spettacolo e per le aree a parco di cui agli artt. 56 e 57 delle N.T.A. del P.R.G. vigente,
 - h) all'interno del Sottosistema del Lago del Sibolla del P.S. sono vietati gli interventi di nuova costruzione e gli ampliamenti e tutti gli interventi di trasformazione su aree libere, previsti dalla L.R. ex-64/95 così come modificata e sostituita dalla L.R. 1/2005, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche. In ogni caso, ogni intervento di sostanziale trasformazione del territorio, ivi ricadente, che potrà produrre conseguenze all'interno dell'area pSIC ITA 5020018, dovrà essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza secondo la normativa vigente;
- 2) di DISPORRE, per le sopra precisate motivazioni, la sospensione all'attuazione del P.R.G.C. vigente attraverso il mantenimento delle salvaguardie introdotte dal P.S. con l'art. 42.1;
 - 3) di STABILIRE le sospensioni e/o limitazioni di cui ai punti 1e 2 per la durata di mesi 6 (sei), a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dando atto che decadranno automaticamente con l'adozione del R.U.;
 - 4) di DISPORRE che il presente atto sia depositato nella Sede Comunale Servizio Urbanistica e ne sia data comunicazione e diffusione a mezzo stampa sui quotidiani locali, nonché sul sito internet del Comune e a mezzo avvisi pubblici nelle frazioni del territorio;
 - 5) di DISPORRE che copia del presente atto venga trasmesso alla Provincia e alla Regione, per opportuna conoscenza e presa visione;
 - 6) di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lucia Flosi Cheli , Responsabile del Servizio Urbanistica.
 - 7) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, avendo lo stesso riportato in una seconda votazione voti n. 13 favorevoli, zero contrari, n. 2 astenuti (Remaschi, Pieretti), espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri votanti su n. 15 presenti.

******* La seduta è tolta alle ore 10,41**

